

REGOLAMENTO DI DECORO ARREDO ED IGIENE URBANA

INDICE :

TITOLO I - DECORO URBANO

PARTE I^ - ESTETICA EDILIZIA

- ART. 1 Ambito di applicazione
- ART. 2 Rispetto delle esigenze di estetica edilizia
- ART. 3 Impianti tecnologici pubblici e privati
- ART. 3.1 Impianti tecnologici pubblici
- ART. 3.2 Cavi della rete elettrica e telefonica
- ART. 3.3 Tubazioni di reti
- ART. 3.4 Impianti tecnologici privati
- ART. 3.5 Scarichi degli impianti igienico sanitari
- ART. 3.6 Impianti di condizionamento, caldaie murali ed altri impianti
- ART. 3.7 Antenne e cavi televisivi
- ART. 4 Aggetti e sporgenze
- ART. 5 Campionature
- ART. 6 Infissi esterni
- ART. 7 Obblighi di manutenzione
- ART. 8 Numero civico dei fabbricati
- ART. 9 Apposizione di indicatori di pubblico interesse

PARTE II^ - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

- ART. 10 Recinzioni
- ART. 11 Manutenzione delle aree
- ART. 12 Deposito su aree scoperte

TITOLO II- ARREDO URBANO

- ART. 13 Norme generali

TITOLO III- IGIENE URBANA

- ART. 14 Raccolta Rifiuti Solidi Urbani
- ART. 15 Svuotamento dei Pozzi Neri
- ART. 16 Pulizia dei fossi
- ART. 17 Scarichi delle Acque
- ART. 18 Pozzi Artesiani
- ART. 19 Passeggio di cani
- ART. 20 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- ART. 21 Norme finali

TITOLO I – DECORO URBANO

PARTE I^ - ESTETICA EDILIZIA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le aree e a tutti i fabbricati del territorio Comunale, ad esclusione del Centro Storico di Castrolibero per il quale vige specifico Piano di Recupero. Nella suddetta zona si applicheranno comunque le norme del presente Regolamento per gli aspetti non previsti dal citato Piano di Recupero.

ART. 2 - RISPETTO DELLE ESIGENZE DI ESTETICA EDILIZIA

I fronti e tutte le parti degli edifici e costruzioni in genere, ivi comprese le recinzioni devono:

- rispondere alle esigenze del decoro e dell'estetica edilizia , nel rispetto dell'ambiente urbano;
- essere regolarmente intonacate e tinteggiate ad eccezione di quelle che non richiedono l'intonaco per le loro caratteristiche tipologiche;
- curate nella corretta armonia delle linee architettoniche ed ornamentali, e nella scelta dei materiali e delle tinte da impiegare nelle opere di finitura e decorazione.

I rivestimenti esterni ed ogni altro elemento decorativo o funzionale di facciata devono essere adeguatamente assicurati con idoneo ancoraggio.

Sui fronti principali degli edifici non deve essere applicata la cartellonistica stradale. Per quella pubblicitaria si rinvia alla specifica disciplina.

I prospetti laterali dei fabbricati e tutte le altre parti intonacate, destinati a rimanere in vista, devono essere rifiniti in armonia con le fronti principali.

Nel caso di parziali modifiche alla facciata di un edificio si deve, per quanto riguarda la ripresa dell'intonaco e della tinteggiatura, armonizzare la parte nuova con la vecchia.

Sulle facciate principali, con la sola esclusione per i discendenti pluviali, non sono ammessi tubi di scarico, canne di ventilazione e da fumo, canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro realizzazione e sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio.

Per facciata principale si intende quella prospiciente su strade o spazi pubblici. Nel caso di edifici aventi più facciate prospicienti su strade o spazi pubblici saranno considerate principali tutte le suddette facciate.

Le tubazioni del gas, le canalizzazioni telefoniche, elettriche e TV, possono essere collocate sulle facciate fronteggianti spazi pubblici solo dopo aver verificato l'impossibilità di altri passaggi alternativi ed in ogni caso il loro passaggio sul prospetto principale deve osservare particolari soluzioni architettoniche, che ne attenuino l'impatto visivo, quali incassi od altro.

Le canalizzazioni delle varie reti devono essere concentrate e posizionate in prossimità di marcapiani o discendenti od altra discontinuità in modo da ridurre al minimo il disordine della facciata.

Le varie canalizzazioni devono essere tinteggiate del colore della facciata.

I vincoli sopra espressi, come precisati e puntualizzati nei successivi articoli relativamente ai diversi tipi di impianti, sono il presupposto per l'esecuzione delle opere di rifacimento totale o parziale della facciata.

Al momento del rifacimento totale o parziale della facciata deve essere presentato, a cura del tecnico incaricato, a corredo della domanda idoneo progetto atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 3.1 Per impianti tecnologici pubblici si intendono:

- i cavi della rete elettrica e telefonica;
- le tubazioni della rete del gas e dell'acqua.

L'Amministrazione Comunale stabilirà con gli Uffici tecnici dell'ENEL, della TELECOM, dell'Azienda di distribuzione del Gas e dell'Acquedotto un riordino globale delle reti distribuite, concordando metodi operativi, avendo come base i criteri guida di seguito esposti, immediatamente prescrittivi per gli interventi privati.

Qualora per motivi tecnici o di sicurezza non si rende possibile il rispetto delle prescrizioni sotto indicate, il richiedente potrà allegare alla richiesta di Autorizzazione/Concessione apposita certificazione rilasciata dall'Azienda erogatrice del pubblico servizio, che attesti e giustifichi l'impossibilità delle previste prescrizioni.

Art. 3.2- Cavi della rete elettrica e telefonica

Per gli edifici esistenti, nel caso di restauro di facciate, si devono riordinare in modo organico i cavi di rete elettrica e telefonica esposti nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare alla vista la presenza dei cavi.

Pertanto i criteri guida dovranno essere :

1. realizzazione , in via prioritaria, di condotti sotto traccia atti ad accogliere i cavi. o, ove ciò non sia possibile in relazione alle esigenze di conservazione delle strutture murarie antiche, o di stabilità della muratura, previsione degli accorgimenti di cui ai punti seguenti;
2. calate verticali poste in corrispondenza dei confini di unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà. Per quanto possibile le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda;

3. percorsi orizzontali posti, di norma, sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda. Nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, i cavi possono correre a vista nella parte superiore della modanatura, in modo da essere il più possibile occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia;
4. rispetto assoluto delle presenze di pittura murale, di decorazioni plastiche e di elementi architettonici.

Art. 3.3- Tubazioni di reti del gas e dell'acqua

Nel caso d'installazione di nuovo impianto o di modifica di quello esistente, e comunque sempre nel caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazioni o restauri di edifici esistenti, le tubazioni del gas non possono essere installate a vista sulle facciate principali ma devono trovare alloggiamento sottotraccia o, ove ciò non sia possibile in relazione alle esigenze di conservazione delle strutture murarie antiche, o di stabilità della muratura, sulle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via. Solo in casi eccezionali, previa specifica Autorizzazione Edilizia, possono trovare alloggiamento sulla facciata principale; in questo caso, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa. Sulla facciata prospiciente la via pubblica è tollerata solo la tubazione principale che non può superare l'altezza di cm 50 dalla quota del piano stradale e deve, se possibile, essere installata in una apposita scanalatura.

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno comunque avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata.

I contatori del gas e dell'acqua devono trovare alloggiamento in un apposito luogo interno all'edificio o prospiciente cortili interni. Se, per prescrizioni di legge o regolamento, ciò non fosse possibile è ammessa l'installazione in una apposita nicchia, opportunamente occultata da una chiusura, secondo le prescrizioni seguenti :

- gli sportelli devono essere in ghisa colore naturale o del colore della facciata ;

- su facciate intonacate si ammettono sportelli a filo, opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata ;
- su facciate a mattoni a faccia vista o in pietra sono consentiti sportelli con telai in ferro e cornici a scomparsa e rivestimento con gli stessi materiali della facciata.

Art. 3.4- Per impianti tecnologici privati si intendono:

- gli scarichi privati degli impianti igienico-sanitari ;
- gli impianti tecnologici privati quali campanelli, citofoni, videocitofoni, le buche delle lettere e le cassette postali, gli impianti di condizionamento o refrigerazione, le caldaie murali per il riscaldamento autonomo e quant'altro di utilità privata, comprese le antenne ed i cavi televisivi, i pannelli solari e le pompe di calore.

Per gli edifici esistenti tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico della facciata.

È ammessa la installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purché siano realizzati in nicchia sugli sguinci, sul portone o sulla facciata.

Art. 3.5- Scarichi degli impianti igienico sanitari

Gli scarichi degli impianti igienico-sanitari relativi ai locali WC e della cucina devono avvenire mediante colonne di scarico separate, di norma incassate nella muratura, e devono essere collegate alla rete fognante comunale, previa la prescritta autorizzazione.

Le colonne di scarico devono essere costituite da idoneo materiale, quali tubi in ghisa o plastica, e le relative giunture devono essere tali da non permettere la fuoriuscita di liquami e esalazioni maleodoranti.

Sono assolutamente vietate le installazioni a vista di detti scarichi sulle facciate degli edifici. In caso di provata impossibilità di rispettare detta prescrizione per la salvaguardia della stabilità della muratura o

per altro motivo tecnicamente giustificato, dette tubazioni dovranno essere inserite in appositi discendenti pluviali, dello stesso tipo e colore di quelli esistenti per l'edificio, secondo un percorso verticale simmetrico agli altri discendenti e alla stessa facciata.

Nei suddetti scarichi è vietato immettere lo scarico delle acque dei discendenti pluviali, i quali dovranno avere una separata rete di scarico con immissione nella relativa rete pubblica delle acque bianche, se esistente. In mancanza si dovrà assicurare un'adeguata regimazione senza pregiudizio per gli spazi e la viabilità pubblica.

Art. 3.6- Impianti di condizionamento, caldaie murali ed altri impianti

È vietata l'installazione di impianti di condizionamento o gruppi di refrigeramento, caldaie murali per il riscaldamento autonomo e qualunque altro impianto tecnologico sulle facciate prospicienti spazi o vie pubbliche, sulle coperture, all'interno dei portoni, delle finestre o delle vetrine, sui balconi e comunque visibili dallo spazio pubblico esterno, fatti salvi i casi di provata altra possibilità, a condizione che essi siano mimetizzati nell'immagine dell'edificio.

Sulla facciata principale sono vietate prese d'aria per i camini o caldaie, nonché impianti per l'esalazione dei fumi e dei vapori.

L'installazione all'esterno delle recinzioni o dei fabbricati dei contatori dell'energia elettrica, deve rispettare criteri di idoneo inserimento con le caratteristiche delle relative facciate esterne, e gli sportelli devono avere telaio di colore non contrastante con la pittura od il rivestimento esterno.

Su tutte le facciate degli edifici è vietata l'installazione di apparecchiature idriche tipo lavatoi, vasche ecc., nonché relativi rivestimenti in mattonelle maiolicate o simili.

Art. 3.7- Antenne e cavi televisivi

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria, di edifici con più unità immobiliari o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi, con necessità di antenna, è obbligatoria l'installazione di una unica antenna centralizzata da posizionarsi sulla copertura dell'edificio.

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi esterni; tali cavi devono essere disposti all'interno dell'edificio e, ove non sia possibile, con le modalità già individuate per i cavi elettrici e telefonici.

Sono altresì vietate installazioni di antenne di qualsiasi tipo su balconi o terrazze di singole unità immobiliari.

ART. 4 - AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui muri prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico, e' vietata la nuova costruzione di:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm .5, fino ad una altezza di m. 2, 20 dal piano marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2, 20 dal piano stradale, se la strada e' fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne e' priva.

Sono consentiti nuovi aggetti e balconi, superiori a cm. 20, solo se posti ad una altezza non inferiore a m.t. 3,50 dal piano del pubblico marciapiede

Non sono consentiti nuovi aggetti e sporgenze su strade pubbliche e devono, comunque, essere osservate le disposizioni di legge del Nuovo Codice della Strada.

ART. 5 - CAMPIONATURE

La coloritura delle facciate, dei nuovi edifici e di quelli esistenti, deve essere eseguita secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale/Commissione Edilizia Comunale, sulla base di campionature di colore, minimo tre campioni per ogni colore da impiegare. Per i materiali da impiegare si rimanda a prescrizioni specifiche contenute nel presente Regolamento.

È facoltà della Commissione Edilizia richiedere in sede di esame dei progetti relativi ad edificio di particolare importanza, o di particolare interesse ambientale e paesistico, l'esecuzione di un'idonea e più estesa campionatura delle tinteggiature e dei rivestimenti di facciata, con riserva di modifiche esecutive anche sostanziali delle scelte di progetto, conseguenti ad una verifica in opera delle campionature stesse.

In caso di rifacimento della coloritura esterna, si fa obbligo di intervenire sull'intero corpo di fabbrica, inteso come intero edificio sia che il suo sviluppo sia in verticale che in orizzontale (casa plurifamiliare o a schiera).

ART. 6- INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni dei fabbricati devono essere dello stesso tipo e colore per tutte le aperture previste o esistenti, e per tutte le facciate, tranne che per particolari esigenze architettoniche opportunamente giustificate nel progetto redatto.

Negli edifici plurifamiliari, di norma, la sostituzione degli infissi avviene in modo unitario, al fine di salvaguardare l'omogeneità delle facciate.

Nel caso di parziale sostituzione degli infissi esterni di fabbricati plurifamiliari o monofamiliari, per provate esigenze relative alla vetustà degli stessi, i nuovi infissi dovranno essere identici a quelli preesistenti.

Non sono ammessi in ogni caso controinfissi esterni con struttura in alluminio o simili, a chiusura di balconi e finestre. Eventuali chiusure a vetri di verande aperte, se ammissibili dal punto di vista edilizio, dovranno trovare idoneo inserimento estetico nella facciata relativa.

Nel caso di riscontrata inottemperanza alle suddette prescrizioni il Funzionario Responsabile emetterà Ordinanza di rimozione, e trascorsi i tempi assegnati farà eseguire d'ufficio i lavori a spese della proprietà, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie.

ART. 7 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Ogni edificio deve essere mantenuto in tutte le sue parti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, a cura e spese della proprietà.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare il restauro degli edifici, o parti di questi, ogni qualvolta le loro condizioni siano tali da menomare l'estetica, la sicurezza o da costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità, acquisito, qualora l'importanza dell'opera lo richieda, il parere della competente Commissione Edilizia. Può inoltre ordinare il restauro e la ricoloritura delle facciate danneggiate per vetustà, per cattiva costruzione e per mancanza di manutenzione, per quelle manomesse per riparazioni, per inserimento di nuovi impianti, per collocamento o sostituzione degli infissi, di supporti, per l'applicazione di insegne e simili. In caso di inerzia della proprietà, scaduti i termini assegnati nell'ordinanza di restauro o riparazione, l'Amministrazione comunale esegue d'ufficio i lavori a spese della proprietà, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie.

Nel rifacimento delle facciate con particolari caratteristiche costruttive non devono essere eliminate modanature, decori, cornici, balze ed altro e le parti danneggiate devono essere restaurate.

ART. 8- NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI

L'Amministrazione Comunale assegna ad ogni fabbricato il relativo numero civico e gli eventuali subalterni da apporsi a spese del proprietario. Eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso.

Il numero civico deve essere collocato di fianco alla porta d'ingresso dell'edificio e di ogni altra apertura indipendente, a destra di chi la guarda, ad un'altezza variabile da m. 2,00 e m. 3,00, a seconda delle caratteristiche architettoniche delle aperture stesse.

Il proprietario dell'immobile è tenuto a conservare e mantenere l'indicatore sempre nel posto ove è stato collocato, in modo facilmente visibile.

In caso di demolizione di fabbricati, di cui non viene prevista la ricostruzione, o in caso di eliminazione di porte di accesso dall'esterno, il proprietario deve darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, nel termine di quindici giorni, e restituire i corrispondenti indicatori che verranno così soppressi.

È fatto obbligo al proprietario di richiedere il numero civico nel caso di modifiche al fabbricato che comportino la realizzazione di nuove aperture.

L'attribuzione di toponomastica stradale e di numero civico ai fabbricati non costituisce dimostrazione della natura pubblica della strada, né della legittimità del fabbricato.

ART. 9 - APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE

È riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo avviso agli interessati, avvisi o segnali di pubblico interesse.

ART. 10 - RECINZIONI

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Funzionario Responsabile anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione della proprietà privata potrà essere omessa solo nel caso di previsione ad uso pubblico dello spazio compreso tra il fabbricato e la pubblica via, per garantire ad esempio il libero accesso a negozi o simili, siti al piano terra degli edifici. In tal caso l'area destinata ad uso pubblico sarà gravata da servitù di pubblico passaggio, e soggetta a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dal presente Regolamento o da altre norme.

La recinzione deve essere costituita nel modo seguente:

- parte in muratura di adeguato spessore con altezza variabile da mt. 0.50 a mt. 1.30 realizzabile in muratura di mattoni, blocchi in cemento, pietra naturale, muro in cls . La muratura deve essere idoneamente intonacata a fratazzo, ad eccezione che per le murature in pietra naturale o mattoni a faccia vista.

E' possibile derogare a tale limite di altezza solo nel caso in cui la recinzione costituisca anche muro di contenimento del terreno di proprietà, se a quota più alta rispetto al pubblico spazio. In tal caso l'altezza e le caratteristiche del muro dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte della C.E.C..

La eventuale coloritura dell'intonaco a fratazzo della muratura deve essere in sintonia con la coloritura esterna dell'edificio.

- Soprastante o interposta ringhiera metallica o altro idoneo materiale, con aspetto decoroso. L'altezza massima della ringhiera metallica, comprensiva del sottostante muro, non potrà superare l'altezza massima di mt. 2.20 dalla quota del terreno. Sono vietate ringhiere metalliche con forme sporgenti verso l'esterno tali da essere ritenute pericolose per il pubblico transito.
- I cancelli prospicienti su vie o spazi pubblici dovranno avere obbligatoriamente l'apertura dei battenti verso l'interno della proprietà privata. Nel caso di cancelli scorrevoli questi dovranno scorrere sempre all'interno della suddetta proprietà, con le opportune protezioni a tutela della sicurezza ed incolumità.

I cancelli che non siano dotati di aperture automatiche a distanza dovranno essere arretrati rispetto al confine pubblico di almeno mt. 3.00 onde consentire la sosta dell'autoveicolo senza intralciare il pubblico transito.

- Eventuali pensiline di copertura agli accessi pedonali o carrabili, prospicienti su vie, o spazi pubblici, non dovranno in alcun modo sporgere oltre il limite della recinzione esterna. Solo nel caso degli accessi pedonali prospicienti su marciapiedi, è possibile realizzare dette pensiline con una sporgenza massima di cm. 50 oltre il limite della recinzione, a condizione che la quota più bassa della pensilina non sia inferiore a mt. 2.50 dalla quota del marciapiede e che il relativo convogliamento delle acque piovane non avvenga liberamente sullo stesso marciapiede.

Sono vietate recinzioni provvisorie di qualsiasi tipo costituite, ad esempio, da materiali in reti metalliche o plastiche, in lamiera, in legno, con filo spinato o altro materiale non ritenuto decoroso o pericoloso per i passanti.

Per i cantieri in costruzione è consentita la recinzione dell'area interessata ai lavori con pannellatura di lamiera, idoneamente conservata, da limitarsi, comunque, al termine massimo di validità del titolo autorizzativo/concessorio.

In tutti i casi in cui il Comune riscontri la presenza di recinzioni non ritenute decorose o comunque non in idoneo stato di conservazione, il Sindaco emetterà Ordinanza di rimozione o ripristino delle stesse, con esecuzione d'ufficio e a spese degli inadempienti in caso di inottemperanza.

In tutti i casi costruzione o ricostruzione di muri di cinta o cancellate dovranno essere rispettate le norme sulle distanze previste dal PRG o dal Nuovo Codice della Strada.

PARTE II^ - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 11 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene, e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco , con ordinanza, attiverà i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

In particolare, nelle suddette aree, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- è vietato il deposito di materiali inerti, da risulta, di terreno, di legna, o materiali vari anche se coperti con teloni od altro sistema;
- è vietato il deposito di oggetti o materiali in disuso;
- è vietato il parcheggio di automezzi da lavoro di qualsiasi genere, tipo camion, ruspe, mezzi meccanici, ecc.;
- le aree a verde devono essere mantenute in costante manutenzione, mediante la rasatura dell'erba, la potatura degli alberi e quella delle siepi, la manutenzione delle aree pavimentate. Le siepi prospicienti marciapiedi e vie pubbliche non potranno sporgere orizzontalmente oltre il limite della recinzione mentre, gli alberi sporgenti su detti spazi, dovranno essere potati in modo che dal piano stradale, o comunque pubblico, vi sia una altezza libera di almeno mt. 4.00.
- E' assolutamente vietato bruciare erba o sterpaglie nelle suddette aree. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni variabili da lire 50.000 a lire 300.000, fatte salve le ulteriori sanzioni penali..

I suddetti rifiuti, se di piccola quantità potranno essere depositati nei cassonetti pubblici, mentre, se in quantità superiore, dovranno essere portati a rifiuto nella discarica comunale a cura del personale comunale, previo congruo preavviso, e a spese dei proprietari delle aree stesse.

- Sulle aree a verde prospicienti direttamente strade o spazi pubblici in cui viene effettuata la coltivazione di ortaggi, è vietato l'uso di fertilizzanti, concimi naturali, o qualsiasi altro prodotto maleodorante o inquinante.

ART. 12 - DEPOSITO SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa Concessione o Autorizzazione del Comune, in conformità alle previsioni urbanistiche del PRG e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni del presente regolamento.

TITOLO II- ARREDO URBANO

ART. 13 - NORME GENERALI

L'esposizione anche provvisoria al pubblico, di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni pitture, fotografie, cartelle pubblicitari ecc., e' subordinata in tutto il territorio ad autorizzazione, da parte del Comune, qualora non interessi immobili sottoposti a vincoli dalle leggi 1089/1939 e 1497/1939 o dichiarati di interesse storico, architettonico e ambientale.

Gli interessati dovranno fare domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, compresi i particolari costruttivi.

Dovrà essere dimostrato, inoltre, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, lo inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o spazio pubblico gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la collocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro spese e responsabilità'.

Ove non si ottemperi a quanto prescritto, il Sindaco, potrà ordinare la rimozione di ufficio addebitando le spese ai contravventori.

Agli edifici e' imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

La Concessione o l'Autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti, nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli, sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito, o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con la osservazione delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, la apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere situati ad una altezza inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche in tele o in frangia che scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località ne' alla libertà di transito e visuale.

La sporgenza orizzontale di dette tende non potrà superare la misura di mt. 2.00.

L'installazione di tende da sole nei fabbricati plurifamiliari o monofamiliari deve riguardare le aperture dell'intera facciata, o di parte delle aperture secondo un idoneo partito estetico. In ogni caso la tipologia ed il colore delle stesse tende devono essere uguali per tutte le aperture interessate.

Sono escluse da tali prescrizioni le tende dei locali commerciali esistenti al piano terra, che comunque dovranno adeguarsi il più possibile al colore di quelle eventualmente preesistenti.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco, potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, oppure, effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura pubblica.

Nel caso di realizzazione di interventi pubblici nell'ambito dell'arredo urbano, quali ad esempio l'installazione di panchine, bacheche, insegne, pubblica illuminazione, cestini dei rifiuti, monumenti o strutture decorative, pavimentazioni o sistemazioni di spazi ad uso pubblico, e quant'altro incidente sull'aspetto dell'arredo urbano è necessario che il relativo progetto venga sottoposto al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale onde valutarne il relativo inserimento ed impatto ambientale.

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale che valuterà la possibilità di rilasciare la richiesta concessione.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

TITOLO III – IGIENE PUBBLICA

ART. 14 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata esclusivamente dal personale addetto a tale servizio.

Nel periodo estivo, e precisamente nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, al fine di favorire una migliore igiene del territorio, si prescrive che i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cassonetti esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di ogni giorno.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni variabili da lire 50.000 a lire 300.000, fatte salve le ulteriori sanzioni penali

Il posizionamento dei cassonetti avviene a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castrolibero in base a criteri di sicurezza stradale e distanza dai fabbricati.

I rifiuti ingombranti saranno raccolti a domicilio,(portone o cancello di ingresso) previa segnalazione al suddetto Ufficio Comunale.

Sono da ritenersi rifiuti ingombranti tutte quelle masserie provenienti dalle civili abitazioni che non possono essere smaltiti tra i rifiuti urbani, es.: elettrodomestici, mobili, ecc..

La raccolta dei cartoni presso le attività commerciali o produttive del territorio comunale avviene mediante servizio comunale nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

L'amministrazione Comunale prenderà accordi con le Ditte specializzate per la raccolta differenziata dei rifiuti particolari o riciclabili, quali medicinali, pile, plastica, carta.

E' vietato a chiunque gettare per strada o su spazi pubblici rifiuti di qualsiasi genere, anche di ridotte dimensioni tipo carte, pacchetti di sigarette ecc..

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione da lire 30.000 a lire 100.000.

Per qualunque problema in ordine alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ci si può rivolgere all'Ufficio Manutenzione del Comune di Castrolibero.

ART. 15 - SVUOTAMENTO DEI POZZI NERI

Tutti i pozzi neri esistenti sul territorio comunale devono periodicamente essere svuotati tramite le Ditte specializzate che dovranno provvedere allo smaltimento dei relativi liquami.-

ART. 16 - PULIZIA DEI FOSSI

Tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini dei canali e dei fossi di scolo, dei rii e loro affluenti debbono provvedere periodicamente e comunque entro il 30 settembre di ogni anno alla loro ripulitura e manutenzione.

Tutti i proprietari e conduttori di terre devono tenere ben regolate le siepi vive, in modo che non vadano ad intralciare, danneggiare o restringere le strade comunali o vicinali, o comunque dovranno provvedere alla loro pulizia onde prevenire il verificarsi di incendi.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà intervenire direttamente e far eseguire i lavori d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dei frontisti, fatte salve le azioni amministrative e penali.

ART. 17 - SCARICHI DELLE ACQUE

Tutti gli scarichi delle acque devono avvenire nel rispetto della Legge 10/5/1976, n. 319.

In particolare nelle zone dotate di rete fognante e delle acque bianche i relativi scarichi dovranno essere incanalati nelle rispettive reti, previa autorizzazione comunale.

E' fatto assoluto divieto :

- incanalare gli scarichi delle acque nere nella rete delle acque bianche e viceversa;
- convogliare le acque dei discendenti pluviali degli immobili nelle rete delle acque nere.

In ogni caso è vietata la fuoriuscita a cielo libero di liquami.

ART. 18 - POZZI ARTESIANI

Tutti i pozzi artesiani devono essere denunciati.

Per la realizzazione di un nuovo pozzo necessita presentare apposita pratica presso l'Ufficio Tecnico del Comune, a firma di un professionista abilitato, per la relativa autorizzazione.

La pratica viene inoltre inviata al Genio Civile, il quale verifica la congruità dei requisiti richiesti per l'apertura e trivellamento del pozzo artesiano.

ART. 19 - PASSEGGIO DI CANI

Tutti i proprietari di cani devono provvedere affinché i propri cani non lascino su spazi o vie pubbliche i relativi escrementi.

A tal fine dovranno essere dotati di relativi attrezzi per la raccolta dei suddetti escrementi ed il relativo getto a rifiuto nei cassonetti pubblici dovrà avvenire in sacchetto chiuso.

In caso di inottemperanza a tali prescrizioni sarà applicata una sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 20 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

E' fatto divieto sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni o tappeti fuori dalle finestre, dai terrazzi, dai balconi prospicienti direttamente su vie o spazi pubblici o comunque luoghi aperti al pubblico.

E' consentito, solo se non diversamente possibile, l'utilizzo per gli scopi di cui sopra degli spazi rientranti dei balconi e delle terrazze comunque per una altezza non superiore al parapetto o ringhiera del terrazzo o balcone.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni variabili da lire 50.000 a lire 300.000.

ART. 21 - NORME FINALI

Il presente Regolamento sostituisce, nelle parti eventualmente comuni, Regolamenti vigenti nel Comune di Castrolibero.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EFFETTUATO CON DELIBERA CONSILIARE N°20 DEL 18.05.2005

REGOLAMENTO DI DECORO, ARREDO ED IGIENE URBANA

ARTICOLO 4 BIS

Sono da considerare **manufatti precari (c.d. dehors)** le strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle **attività commerciali** nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.

Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, di durata non superiore a sei mesi e rinnovabile.

Le strutture precarie sono soggette al preventivo rilascio di **Permesso di Costruire**, secondo le modalità successivamente definite.

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile e non deve arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile.

L'installazione di queste strutture non deve rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti alle

normative igienico sanitarie attualmente vigenti.

I manufatti precari potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico.

Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a fruizione collettiva nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto.

Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione.

Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa. Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale, dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela, e comunque dovrà essere ottenuta la relativa Autorizzazione paesaggistica-ambientale da parte della competente Amministrazione.

Sono esclusi dall'applicazione del presente **articolo** gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a), b) c) del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004.

I manufatti precari, oggetto del presente **articolo**, potranno avere una superficie coperta:

- su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, esistenti all'entrata in vigore del presente **articolo**, pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max. di mq. 50;
- su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico pari alla concessione amministrativa di riferimento, e comunque con una superficie max. di mq. 50;
- su suolo privato fino a un max. di mq. 100 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi, con un minimo garantito di mq. 50;
- su superfici a terrazzo fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per servizi, con un minimo garantito di mq. 50.

L'occupazione è da valutarsi entro le proiezioni delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta la struttura.

La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi removibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica.

Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale, fatta eccezione per i porticati e gli aggetti che potranno essere ancorati al corpo principale (in tal caso dovrà essere opportunamente verificato il complesso strutturale risultante).

Le strutture devono essere costituite da montanti e travi in legno, metallo e ghisa, comunque realizzate con materiali di facile smontaggio (Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

La copertura dovrà essere realizzata con manto di tegole o di altri materiali di tipo leggero (tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno).

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane nonché la loro canalizzazione e deflusso.

Le strutture non possono essere tamponate, ad eccezione di una eventuale schermatura sul lato strada.

Tale schermatura deve essere costituita da elementi fissati al suolo solo mediante ancoraggi removibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

La schermatura dovrà essere di materiale trasparente (plexiglas, vetro infrangibile, grigliati aperti, ...) e facilmente asportabile, in armonia con la struttura e con il **contesto urbano**.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la struttura e l'eventuale schermatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

I varchi individuati come vie di esodo, devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

La pavimentazione dovrà essere facilmente removibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

La pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata al competente Ufficio Tecnico, completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici enti e esterni.

È richiesto l'estratto di P.R.G., planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000, rappresentazione grafica del manufatto come previsto da R.E.C., relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, documentazione fotografica dei luoghi, planimetria dell'area circostante, certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente **articolo** e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

L'intervento sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia Comunale, che si esprimerà sotto l'aspetto architettonico e sotto l'aspetto del suo inserimento nel contesto **urbano**, e del Comando dei Vigili Urbani, che si esprimerà in merito all'assenza di intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

Il termine di validità del permesso rilasciato per l'installazione delle **strutture temporanee** collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico e privato non potrà essere superiore a mesi 6 (sei).

Il rinnovo del permesso, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza delle precedente autorizzazione, sulla base di una semplice domanda.

L'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida, negli altri casi al regime oneroso, l'onere è fissato nella quota normale del contributo di concessione dovuto.

È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni dell'UTC, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Spetta inoltre, al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente **articolo** dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare del permesso.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente **articolo**, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente **articolo**.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente **articolo**. Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso è applicata una sanzione amministrativa di euro 500,00.

Le costruzioni temporanee di cui al presente **articolo**, non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggetto al regime sanzionatorio del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.